

**Ramella.** — *Ai ministri dell'interno, e per la ricostituzione delle terre liberate* — « Per sapere:

1° se risulta loro come in provincia di Novara la liquidazione dei sussidi spettanti ai profughi rimpatriati dall'estero è stata fatta in modo caotico o con omissioni ingiustificate;

2° se risulta loro che alcuni comuni ebbero forti stanziamenti ed altri ne ebbero in misura irrisoria;

3° se risulta che le disposizioni riguardanti l'assistenza ai profughi non vennero tempestivamente comunicate a tutti i comuni;

4° se risulta che molti comuni non hanno provveduto tempestivamente a mettere gli aventi diritto all'assistenza in grado di poterla usufruire;

5° se in conseguenza di tutta questa baracanda chi ne deve pagare le spese devono essere gli emigranti;

« O se invece si ritiene:

1° che a tutti indistintamente gli aventi diritto venga liquidata l'indennità loro spettante in considerazione appunto che non deve essere danneggiato l'emigrante se la Prefettura od i comuni sono venuti meno ai loro doveri;

2° che tutti coloro che hanno avuto danni per l'abbandono di indumenti, salari o mobilio vengano indennizzati in relazione al danno subito.

« Conto sulla presa in considerazione di quanto sopra, avvertendo che il fermento tra gli interessati — che somma e parecchie migliaia nella provincia — è vivissimo e può giustamente esplodere in dimostrazioni violente ma giustificate dall'abbandono in cui sono lasciate queste vittime della guerra e della differenza di trattamento ».

**RISPOSTA.** « *A*) Da ispezioni eseguite in vari comuni della provincia di Novara, che comprende 441 comuni nella metà circa dei quali affluivano profughi, è risultato che se in alcuni casi si sono erogati sussidi con una certa larghezza o senza attenersi rigorosamente alle molteplici disposizioni che disciplinano la erogazione dei sussidi (il che è inevitabile data la complessità delle norme stesse e dato che il concetto in base al quale viene determinato il grado di bisogno del sussidiando varia da comune a comune), in genere però i sussidi vennero sempre erogati secondo le norme in vigore e senza dar luogo ad inconvenienti che possano, comunque, aver determinato disordine nel servizio ed omissioni ingiustificate.

« Per l'assistenza ai rimpatriati dall'estero a causa della guerra, conviene tener presente che le providenze, a loro favore formulate la prima volta dall'Alto Commissariato dei profughi e poscia riconfermate col decreto luogotenenziale 13 settembre 1918, n. 1375, non ebbero completa e generale attuazione perchè gran parte dei connazionali rimpatriati non hanno accampato nessuna pretesa

al sussidio per quasi cinque anni, segno questo che essi non dovessero trovarsi in istato di bisogno, condizione essenziale richiesta dalle disposizioni sopra citate per essere ammessi al sussidio.

« Naturalmente appena quelle disposizioni furono generalmente conosciute, quasi tutti i rimpatriati dall'estero cominciarono a chiedere i sussidi che potevano essere loro attribuiti dal gennaio 1918 in poi e le domande affluirono negli uffici a migliaia, sicchè mancò in molti uffici il tempo ed il modo di controllarle.

« Per troncare perciò tutte le pendenze fu disposto, col decreto ministeriale del 3 maggio 1919, che non si sarebbero più pagati i sussidi arretrati che non fossero stati già attribuiti, mentre con precedente decreto del 5 marzo dello stesso anno era stato stabilito che dal 15 del successivo aprile cessasse la corresponsione del sussidio continuativo ai connazionali che erano stati ammessi a tale beneficio. I criteri a cui si ispira il decreto del 3 maggio, il quale integra quello del 5 marzo e lo modifica in parte, sono basati sul principio che dopo il 15 marzo non si dovesse ammettere a sussidio ordinario chi non ne avesse goduto fino a quel tempo, essendo necessario che questo regime dei sussidi, il quale alimenta uno stato di inerzia dannoso nei riguardi sociali e politici, si avvii rapidamente alla sua cessazione, e sul principio che dei sussidi dovessero usufruire soltanto i bisognosi, donde la presunzione che chi non aveva fatto valere a suo tempo il suo diritto non ne avesse bisogno, criterio sanzionato nelle disposizioni di non attribuire sussidi per il tempo trascorso.

*B*) La Prefettura non ha mai adottato il sistema di assegnare una somma *à forfait* ai Patronati ed alle Giunte comunali, che provvedono alla erogazione dei sussidi. La Prefettura ha diramato normalmente le istruzioni sulla sussidiabilità dei profughi, ha disposto che i sussidi venissero per maggior celerità pagati con la Cassa comunale e con quella dei Patronati, rimborsando poi alla fine del mese; quindi se un comune ebbe somma maggiore di un altro, ciò si spiega perchè ebbe un maggior numero di profughi bisognosi, che chiesero il sussidio a tempo.

*C*) Tutte le disposizioni riguardanti l'assistenza ai profughi vennero sempre e vengono tuttora con la massima celerità comunicate a tutti i comuni e ne fanno fede le voluminose pratiche dell'archivio profughi della Prefettura di Novara.

*D*) Il sussidio è dato a chi lo chiede: chi si trova in vero bisogno domanda di essere sovvenuto, anche indipendentemente dal conoscere o meno l'esistenza di norme che lo ammette al beneficio del sussidio.

« L'ammettere, pertanto, oggi a sussidio tutti indistintamente i rimpatriati che potevano avervi